

LAFam - Legge Federale sugli Assegni Familiari

La legge federale sugli assegni familiari è in vigore dal 1° gennaio 2009. Con gli assegni si intende compensare i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli.

In Canton Ticino vengono riconosciute le seguenti prestazioni:

- Assegno per figli fino al compimento del 16° anno di età di 200 CHF o fino alla nascita del diritto ad un assegno di formazione.
- Assegno di formazione di 250 CHF per ogni figlio che inizia una formazione post obbligatoria fino ai 25 anni.
- Altri Cantoni possono prevedere importi più elevati oltre a prevedere l'assegno di nascita o di adozione.

Cosa si intende per formazione?

E' considerata formazione post obbligatoria la formazione successiva alla scuola dell'obbligo.

Sono considerate formazione la frequenza di scuole o corsi di cultura generale o di formazione professionale.

Formazione professionale nel quadro di un tirocinio vero e proprio ma anche un'attività senza conseguimento di un diploma professionale specifico il cui scopo è la preparazione al futuro svolgimento di un'attività lucrativa (es. stage obbligatorio).

Non sussiste alcun diritto ad assegni di formazione per i figli il cui reddito annuo lordo da attività lucrativa è superiore a 29.400 chf.

Chi ha diritto all'assegno familiare?

Lavoratori dipendenti o indipendenti purché non agricoli (in questo ultimo caso si applica la LAF- ordinamento speciale)

Persone PSAL (persone senza attività lucrativa residenti in Svizzera) tra le quali sono considerate anche le madri disoccupate che beneficiano di un'indennità di maternità.

Anche coloro che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi a condizione che percepiscano un salario di almeno 612 chf al mese o di 7.350 chf all'anno. In caso di più datori di lavoro sarà il datore di lavoro che versa il salario più alto a versare gli assegni.

Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto del salario. In caso di incapacità al lavoro a seguito di malattia od infortunio, gli assegni continuano ad essere versati almeno nel mese in cui è insorta l'incapacità di lavoro e nei 3 mesi successivi. Sono versati anche durante i congedi (es. maternità per un massimo di 16 settimane e durante il congedo di paternità per un massimo di 2 settimane).

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

Come richiedere gli assegni familiari?

I lavoratori dipendenti presentano la richiesta al proprio datore di lavoro.

I lavoratori indipendenti presentano la richiesta alla cassa di compensazione per assegni a cui sono affiliati.

Le persone prive di attività lucrativa alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio.

Gli assegni familiari sono versati nel seguente modo:

- I lavoratori dipendenti li ricevono dal datore di lavoro;
- I lavoratori indipendenti e i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo li ricevono direttamente dalla cassa di compensazione
- Le persone prive di attività lucrativa li ricevono direttamente dalla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio.

E' possibile richiedere gli arretrati fino al massimo per un periodo di cinque anni dal momento dell'acquisizione di tale diritto.

Gli assegni indebitamente riscossi vanno restituiti.

In caso di cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professione che incidono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione competente. Vale anche se la modifica comporta un cambiamento del primo avente diritto.

Nei rapporti con gli Stati dell'EU (Unione Europea) e dell'AELS (Associazione Europea di libero scambio) si applica il principio del luogo di lavoro. Gli assegni familiari vanno quindi richiesti laddove è esercitata un'attività lucrativa, gli assegni sono versati in primo luogo nel Paese in cui risiedono i figli. Se l'altro genitore lavora in un Paese in cui l'importo degli assegni familiari è più elevato, la Svizzera non versa la differenza.

La Svizzera è tenuta a versare gli assegni per i figli residenti all'estero se previsto in una convenzione di sicurezza sociale.

Per i residenti in Italia la Svizzera versa l'importo dell'assegno deducendo l'importo dell'assegno percepito in Italia.

AUUF - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI

L'assegno unico ed universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno e senza limiti di età per i figli diversamente abili.

L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto del numero e dell'età dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'assegno è definito unico poiché è finalizzato alla semplificazione ed al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico anche in assenza di ISEE o con un ISEE superiore alla soglia di € 43.240.

L'assegno unico ed universale è riconosciuto:

- Per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza
- Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
 - Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - Svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000€ annui
 - Sia registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - Svolga il servizio civile universale
- Per ogni figlio diversamente abile senza limiti di età

Come precedentemente detto l'assegno unico ed universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), più è basso maggiore sarà l'importo dell'assegno.

Per il diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera precedentemente all'entrata in vigore dell'assegno unico a marzo 2022 le casse di compensazione chiedevano la compilazione del modello E411 o E401 per poi spedirlo ad INPS che a sua volta certificava il diritto all'assegno familiare in Italia restituendolo alle stesse; ad oggi Inps non restituisce nulla, tant'è che alcune casse di compensazione ne hanno sospeso l'erogazione in attesa di ricevere comunicazione da parte di Inps per la prestazione erogata in Italia, anche se ultimamente basta una certificazione del lavoratore a dimostrare quanto percepito in Italia.

Purtroppo tutto questo nasce perché l'AUF non è considerato dallo Stato Italiano assegno familiare ma bensì un sostegno al reddito.

CGIL, CISL E UIL hanno fatto richiesta di incontro sia al Ministero che a Inps chiedendo di avere un chiarimento in merito all'assegno unico ma a tutt'oggi non hanno avuto ne risposta ne convocazione.